

## Statuto dell'Associazione Marta Nurizzo

(modificato all'unanimità nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 19 Aprile 2000)

Titolo I: Denominazione, sede, durata, scopo dell'Associazione

Titolo II: Soci, quote, patrimonio.

Titolo III: Organi dell'Associazione

Titolo IV: Modifiche dello Statuto e Procedure di Scioglimento

Titolo I: denominazione, sede, durata, scopo dell'Associazione.

Art. 1: Per ricordare Marta, venuta meno all'età di 21 anni a causa di un carcinoma bronchiolo-alveolare, è costituita l'Associazione denominata "Marta Nurizzo".

Art. 2: L'associazione ha sede in Brugherio (MI), via Volturmo 80 e potrà istituire sedi secondarie o succursali secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3: L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 4: L'Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca sulle neoplasie polmonari e gli interventi per migliorare cura e assistenza ai malati di neoplasie polmonari. L'Associazione intende promuovere le attività idonee al raggiungimento dello scopo e, tra queste:

- il finanziamento di borse di studio destinate allo sviluppo di specifici progetti di ricerca
- la collaborazione a ricerche in atto o in programma presso Istituti ed Enti pubblici o privati
- la raccolta e la diffusione di informazioni relative alle neoplasie polmonari, nonché ai centri specializzati di cura
- l'organizzazione e il coordinamento di attività informative e seminariali sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle neoplasie polmonari
- lo sviluppo di interventi volti a migliorare la cura e l'assistenza ai malati

Titolo II: Soci, quote, patrimonio.

Art. 5: Possono far parte dell'Associazione: persone fisiche, persone giuridiche, nonché enti ed associazioni. Ogni Socio è tenuto a prestare la propria collaborazione per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 6: I **Soci** si distinguono in:

- Soci fondatori;
- Soci effettivi;
- Soci benemeriti.

Sono Soci fondatori coloro che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, ne firmano l'atto costitutivo e vogliono operare per promuoverne lo sviluppo.

Sono Soci effettivi coloro che versano la quota associativa annua, fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci benemeriti le persone che hanno svolto un ruolo significativo nel corso della malattia di Marta o che hanno promosso lo sviluppo dell'Associazione; essi sono nominati, con insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.

Il titolo di Socio non dà diritto ad alcun vantaggio di tipo personale.

Sono Amici dell'Associazione tutti coloro che ne sostengono le attività, senza essere Soci.

Art. 7: L'**ammissione** dei Soci è deliberata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8: Solo i Soci effettivi sono tenuti al versamento della quota annua.

Art. 9: I Soci possono recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; le dimissioni divengono effettive alla fine dell'anno durante il quale sono state comunicate.

Art. 10: I Soci perdono la loro qualifica nel caso in cui:

- non abbiano versato la quota associativa (solo per i Soci effettivi);
- non abbiano ottemperato alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- non abbiano rispettato lo spirito dell'Associazione, perseguendo obiettivi discordanti.

Art. 11: In caso di controversia tra i Soci o tra essi e gli organismi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà un Collegio dei Probiviri composto da 3 membri, scelti anche tra non Soci, che dovrà dirimere in via amichevole la controversia e che si scioglierà non appena esaurito il suo compito; il giudizio, emesso per iscritto dal Collegio, è inappellabile.

Art. 12: Il **patrimonio** dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote versate dai Soci fondatori, all'atto della costituzione, secondo la volontà di ciascuno;
- b. dalle quote versate annualmente dai Soci effettivi;
- c. da contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell'Associazione.

Al fine di garantire l'attività dell'Associazione ed il raggiungimento dei suoi scopi, il patrimonio non deve essere inferiore a lire duecento milioni; nel caso esso dovesse scendere al di sotto di tale valore, dovrà essere ricostituito entro un anno dall'accertamento della riduzione.

### Titolo III: Organi dell'Associazione

Art. 13: Sono **organi** dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 14: Il **Presidente**:

- è un componente della famiglia Nurizzo, o persona da essa designata; è nominato all'atto della costituzione e resta in carica fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio Direttivo, che provvederà altresì alla sua sostituzione;
- nomina un vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di necessità;
- presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Operativo, di cui all'art. 15 punto h, convocandoli secondo necessità; in ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà essere riunito almeno 2 volte all'anno;
- ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e sono a lui delegati, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio Direttivo, al quale dovrà poi sottoporre le proprie iniziative per ratifica;
- convoca l'Assemblea dei Soci, con le modalità di cui all'art. 17, ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno il 20% dei Soci.

Art. 15: Il **Consiglio Direttivo** è formato, all'atto della costituzione, da Costantino Nurizzo, Chiara Alleva Nurizzo, Matteo Nurizzo, che ne fanno parte di diritto, e da non meno di altri 2 membri rieleggibili, nominati la prima volta all'atto della costituzione e in seguito scelti dall'Assemblea tra i Soci fondatori e quelli benemeriti su proposta del Presidente.

Il Consiglio dura in carica 5 anni e le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri; il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 20; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il vice-Presidente, qualora non sia già Consigliere, fa parte del Consiglio e decade con esso.

#### **Il Consiglio Direttivo:**

- a. provvede a dar corso a tutte le iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi della Associazione, sentite le indicazioni del Presidente;
- b. esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c. amministra il patrimonio con l'obiettivo di garantire e, ove possibile, migliorare l'efficacia degli interventi della Associazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali;
- d. cura la redazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa;
- e. determina annualmente l'ammontare delle quote associative per i Soci effettivi;
- f. decide, su proposta del Presidente, sull'ammissione dei nuovi Soci e sulla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati per qualsiasi causa: i membri cooptati in corso d'anno resteranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea;
- g. valuta, insieme al Coordinatore del Comitato Scientifico, la proposta di assegnazione delle borse di studio elaborata dal Comitato Scientifico stesso, decide e procede alla loro assegnazione, confermandone la durata, che potrà anche essere diversa da quella annuale, ma mai inferiore a sei mesi;
- h. può farsi coadiuvare da un apposito Comitato Operativo, ai cui membri - nominati dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del Presidente - sono affidati compiti specifici; il Comitato Operativo risponde solo al Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, salvo diversa decisione del medesimo.

#### **Art. 16: Il Comitato Scientifico:**

- a. E' composto da 3 o più membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti anche tra esperti esterni all'Associazione; essi restano in carica fino a dimissioni o a revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla scelta ed alla nomina dei nuovi membri.
- b. Elege tra i suoi membri un Coordinatore, che redige il verbale delle riunioni;
- c. Delibera a maggioranza dei suoi membri (in caso di parità prevale il voto del Coordinatore).
- d. Propone, di volta in volta, al Consiglio Direttivo i nomi di persone esterne, disposte a prestare opera di consulenza pro-tempore al Comitato Scientifico.
- e. Relativamente alle Borse di Studio: stabilisce, insieme al Presidente dell'Associazione, i criteri di valutazione dei candidati; esamina le domande e procede alla redazione di una motivata graduatoria, sulla base della quale - anche in caso di parità - proporrà al Consiglio Direttivo, tramite il Coordinatore, il vincitore; segue e verifica il lavoro dei borsisti; valuta le eventuali e documentate richieste di prolungamento della borsa proponendone, in caso di giudizio favorevole, l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo; svolge funzioni consultive per l'Associazione.

#### **Art. 17: L'Assemblea dei soci:**

- a. è costituita dai Soci fondatori, benemeriti ed effettivi. Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio; ciascun Socio non potrà essere portatore di più di 3 deleghe;
- b. si raduna almeno una volta all'anno, entro i primi 4 mesi, per discutere e approvare il bilancio di gestione dell'anno precedente;

c. viene convocata dal Presidente o da chi lo sostituisce, almeno 10 giorni prima della data fissata, con lettera contenente: data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno;

d. è presieduta dal Presidente, o da persona da lui indicata; in caso di impedimento del Presidente e/o della persona da lui indicata, la riunione sarà presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea sceglierà poi tra i presenti un Segretario che redigerà, sull'apposito libro, il verbale, che dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea. Le delibere dell'Assemblea devono essere eseguite dal Consiglio Direttivo ed impegnano tutti i Soci;

e. nomina, su proposta del Presidente, i membri non di diritto del Consiglio Direttivo;

f. nomina i componenti del Collegio dei Revisori, effettivi e supplenti, ed il Presidente del Collegio stesso fra i membri effettivi;

g. propone i temi e le attività promozionali da porre in atto per lo sviluppo dell'Associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dagli artt. 19 e 20.

#### **Art. 18: Il Collegio dei Revisori:**

è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, Soci o non soci, che restano in carica tre anni; non possono farne parte i membri del Consiglio Direttivo;

controlla l'amministrazione dell'Associazione;

verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e, tramite il suo Presidente, riferisce sul proprio operato all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

#### **Titolo IV: Modifiche dello Statuto e Procedure di Scioglimento**

Art. 19: Qualora si rendessero necessarie modifiche statutarie, il Consiglio Direttivo, dopo averle accettate a maggioranza, provvede a far convocare l'Assemblea per la relativa delibera: le modifiche si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione o dei presenti in seconda convocazione.

Art. 20: L'eventuale scioglimento o mutamento dello scopo dell'Associazione, debbono essere proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'Assemblea delibera su tale proposta con il voto favorevole della maggioranza dei soci. La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento nomina, con le maggioranze di cui all'art. 17, uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Se dal bilancio finale risultasse un saldo attivo esso sarà devoluto per finalità compatibili con gli scopi dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci. Nel caso che lo scioglimento sia richiesto dalla maggioranza dei Soci fondatori superstiti per evitare che l'attività dell'Associazione sia indirizzata verso obiettivi non compatibili con i suoi fini costitutivi, i Soci fondatori potranno richiedere - per poter dar vita ad una nuova iniziativa, che si dedichi al perseguimento degli obiettivi originari - la restituzione delle quote versate all'atto della costituzione dell'Associazione, aggiornate in base al tasso d'inflazione a far data dalla costituzione dell'Associazione; l'eventuale saldo residuo dovrà essere devoluto per finalità compatibili con gli scopi istitutivi dell'Associazione.

Art. 21: Per quanto non precisato nel presente Statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.